

## COMMISSIONE VI

## FINANZE E TESORO

84.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GUSTAVO MINERVINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		CONTU FELICE . . . . .	12
Revisione delle aliquote dell'imposta sulle concessioni e donazioni (3484);		DA MOMMIO GIORGIO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
RUBINACCI ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143);		RUBINACCI GIUSEPPE . . . . .	7
D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE: Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727) . . . . .	3	VISENTINI BRUNO, <i>Ministro delle finanze</i> 3, 12	
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 7 12, 13, 14	<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
AULETA FRANCESCO . . . . .	7, 13, 14	Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3591) . . . . .	14
BIANCHI DI LAVAGNA VINCENZO . . . . .	4, 12	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	14, 16
		RAVASIO RENATO, <i>Relatore</i> . . . . .	15

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3746) . . . . .	16	Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400) . . . . .	17
MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	16, 17	MINERVINI GUSTAVO, <i>Presidente</i> . . . . .	17, 18
CONTU FELICE, <i>Relatore</i> . . . . .	16	PATRIA RENZO, <i>Relatore</i> . . . . .	17

**La seduta comincia alle 10,10.**

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni (3484) della proposta di legge Rubinacci ed altri: Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3143) e della proposta di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni (3727).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Revisione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rubinacci ed altri: « Modifiche alle norme in materia di imposte sulle successioni e donazioni » e della proposta di legge di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige « Modifiche in materia di imposte sulle successioni e donazioni ».

Prima di proseguire l'esame dei provvedimenti, ricordo che nella seduta del 7 maggio si è conclusa la discussione sulle linee generali, con le repliche del relatore e del Governo, e che nel corso della stessa è stata deliberata la costituzione di un Comitato ristretto.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3484.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché l'approvazione degli emendamenti presentati importerebbe variazioni di onere, li porrò in votazione in linea di principio.

GIORGIO DA MOMMIO, *Relatore*. Come già detto nella riunione del Comitato ristretto, mi dichiaro favorevole agli emendamenti formalizzati nel corso di questa seduta, del Governo 3. 5 (con i relativi subemendamenti) e 5. 5 ed all'articolo aggiuntivo Visco ed altri 3. 0. 4.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati e dichiara di accettare l'articolo aggiuntivo 3. 0. 4 cui ha testé accennato l'onorevole relatore, preannunciando peraltro la presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'articolo 3.

In relazione poi ad una questione che era rimasta in sospeso, indicata con garbo è cortesia dall'onorevole Contu, relativa alle ipotesi in cui l'agricoltore abiti una casa distaccata dal fondo, il Governo ha presentato un subemendamento al proprio emendamento 3. 5. Tali ipotesi, infatti, sono abbastanza frequenti in alcune zone dell'Italia meridionale. Il subemendamento serve, pertanto a chiarire che anche in questo caso si rientra nell'abbattimento dell'imposta. Bisogna, naturalmente, distinguere tra le vere e proprie case rurali e quelle che sono state trasformate in villini.

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Ringrazio l'onorevole Contu per aver segnalato il problema.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Voglio far presente, in questa occasione, che intendo presentare un subemendamento all'emendamento preannunciato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

**IMPOSTA  
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

*Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60 . . . . .	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120 . . . . .	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200 . . . . .	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400 . . . . .	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800 . . . . .	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500 . . . . .	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000 . . . . .	22	24	26	31
Oltre 3.000 . . . . .	27	25	27	33

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Gli onorevoli Rubinacci, Alpini e Parigi hanno presentato il seguente emendamento:

« La tabella di cui all'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

**IMPOSTA  
SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI**

*Aliquote e percentuali per scaglioni*

VALORE IMPONIBILE (Scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60 . . . . .	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 150 . . . . .	—	3	5	8
Oltre 150 fino a 200 . . . . .	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400 . . . . .	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800 . . . . .	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500 . . . . .	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000 . . . . .	22	24	26	31
Oltre 3.000 . . . . .	27	25	27	33

## IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 GIUGNO 1986

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Dardini e Triva hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

VALORE IMPONIBILE (Scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 4 fino a 8 . . .	—	—	—	3
Oltre 8 fino a 14 . . .	—	—	3	4
Oltre 14 fino a 20 . . .	—	3	4	6
Oltre 20 fino a 60 . . .	—	5	7	10
Oltre 60 fino a 120 . . .	—	8	11	15
Oltre 120 fino a 200 . . .	3	9	12	17
Oltre 200 fino a 400 . . .	5	11	15	20
Oltre 400 fino a 700 . . .	8	12	17	22
Oltre 700 fino a 1.000 . . .	11	14	19	24
Oltre 1.000 fino a 1.400 . . .	15	15	20	25
Oltre 1.400 fino a 2.000 . . .	19	16	21	26
Oltre 2.000 fino a 2.800 . . .	23	17	22	27
Oltre 2.800 fino a 4.000 . . .	27	18	23	28
Oltre 4.000 . . . . .	31	19	24	29

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Triva ed Antoni hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

La lettera a) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 37, è sostituita dalla seguente:

« a) l'imposta comunale sugli incrementi di valore liquidata, al lordo delle riduzioni di legge, in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso; ».

1. 0. 1.

GIUSEPPE RUBINACCI. Le modifiche che ho proposto, insieme ai colleghi Alpini e Parigi, rispondono alla logica della nostra proposta di legge. Per tale motivo riteniamo di doverle sottoporre alla votazione della Commissione. Si tratta di questioni ampiamente discusse anche durante i lavori del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rubinacci 1. 2 non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

FRANCESCO AULETA. Signor presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo 1. 0. 1, riservandomi di presentare un ordine del giorno di analogo tenore.

Insistiamo, invece, per la votazione dell'emendamento 1. 1 perché rappresenta la migliore formulazione della modifica che si vuole introdurre. Infatti, come è stato ripetuto più volte, l'aggiornamento delle tabelle mediante un coefficiente determinato, secondo la proposta avanzata dal Go-

verno, comporta un vantaggio maggiore per gli eredi che non siano in linea diretta, ovvero che non siano il coniuge.

In pratica, applicando alla vecchia tabella un coefficiente di rivalutazione pari a 4 e lasciando invariati gli scaglioni e le aliquote, si determinerebbe, fino a 200 milioni un'imposta globale uguale, mentre, da 200 milioni in su si avrebbe, sempre in base alla proposta governativa, un peggioramento rispetto alla situazione da noi proposta; infatti, su 230 milioni l'imposta gravante in base al disposto del disegno di legge sarebbe di 4,5 milioni, mentre, con il semplice adeguamento degli scaglioni mediante coefficiente 4, l'incidenza sarebbe di 3,5 milioni; su 400 milioni, nella prima ipotesi l'incidenza sarebbe di 14 milioni e 400 mila lire, nella seconda, basata sul semplice adeguamento, sarebbe di 12 milioni e 400 mila.

È in base a tali motivazioni che abbiamo presentato l'emendamento 1. 1, il cui obiettivo è quello di determinare un miglioramento proporzionalmente uguale rispetto alla normativa vigente, sia per gli ascendenti e discendenti, sia per gli altri eredi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 2.**

Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni ».

Gli onorevoli Rubinacci, Alpini e Parigi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la lettera e) con la seguente:*

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte sino al valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non superiore a lire 150 milioni ».

2. 1.

Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire duecentomilioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotto del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 43, e successive modificazioni. ».

L'onorevole Contu ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« Nelle successioni e nelle donazioni sono esenti dalla imposta sul valore globale, da quelle di successione e di donazione le quote aventi per oggetto fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devolute a favore del coniuge, dei parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo, che siano coltivatori diretti.

Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che si dedicano alla coltivazione del fondo od

all'allevamento degli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo o per l'allevamento degli animali, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

È condizione, in ogni caso, per ottenere l'agevolazione di cui al primo comma che il coltivatore diretto dedichi all'attività agricola almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il cinquanta per cento del proprio reddito.

L'esistenza delle suddette condizioni deve essere accertata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura oppure dal corrispondente organo regionale di livello provinciale.

Decade dall'agevolazione di cui ai precedenti commi chi, prima che siano trascorsi dieci anni, aliena volontariamente il fondo ovvero cessa dal coltivarlo direttamente » (3. 1).

*Aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:*

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge l'ammontare dell'importo relativo ad immobili urbani utilizzati direttamente dagli eredi coltivatori diretti come civile abitazione, di valore inferiore ai 200 milioni, è ridotto del 50 per cento » (3. 3).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successione non sono soggetti ad accertamento se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale catastale per appositi coefficienti stabiliti, ogni anno, dalla Commissione censuaria centrale ed approvati con decreto del Ministro delle finanze.



La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle successioni aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile » (3. 0. 2).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successione a favore di coltivatori diretti, alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, non sono soggetti ad accertamento se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale catastale per appositi coefficienti stabiliti, ogni anno, dalla Commissione censuaria centrale ed approvati con decreto del Ministro delle finanze.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle successioni aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile » (3. 0. 1).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 è aggiunto il seguente comma:

” Nel calcolo delle detrazioni previste alla lettera a) del precedente comma si considera anche la parte di imposta per la quale sussiste il diritto a riduzione o esonero ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni ” » (3. 0. 3).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« Per le successioni per le quali l'accertamento non sia giunto a conclusione alla data di entrata in vigore della pre-

sente legge si applica una riduzione del 10 per cento dell'intera imposta dovuta » (3. 0. 10).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

Per le successioni per le quali l'accertamento effettuato non sia stato ancora definito si applica una riduzione del 25 per cento dell'intera imposta dovuta qualora il contribuente lo accetti entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge. (3. 0. 11.).

L'onorevole Borgoglio ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1985, n. 576, è sostituito dal seguente:

” ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devolute a favore di agricoltori coltivatori diretti e agricoltori imprenditori a titolo principale, è ridotto del cinquanta per cento. Sono coltivatori diretti coloro che si dedicano direttamente ed abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento del bestiame.

Sono imprenditori coloro che dedicano all'attività agricola almeno i due terzi del lavoro complessivo e ricavano da tale attività almeno i due terzi del reddito globale da lavoro, risultante dalla propria posizione fiscale.

L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario ” » (3. 0. 8).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« Il valore dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, è determinato automaticamente applicando, al reddito domi-

nicale stabilito ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1976, n. 604 e articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, un coefficiente moltiplicatore fissato da apposito decreto » (3. 0. 9).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

« L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

"ART. 33. — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694 " » (3. 5).

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3. 5.

*All'emendamento sostitutivo dell'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è apportata la seguente modificazione:*

*dopo le parole:* « le costruzioni rurali » *aggiungere le parole:* « anche se non insistenti sul fondo » (0. 3. 5. 2).

Gli onorevoli Bianchi di Lavagna, Lagana, Nucci Mauro e Ravasio hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3. 5:

*Aggiungere il seguente comma:*

« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni,

a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parti di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività » (0. 3. 5. 1).

Gli onorevoli Rubinacci, Alpini e Parigi hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 3, con il seguente:*

« L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 è sostituito dal seguente:

"ART. 33. — Nelle successioni in linea retta ed a favore del coniuge dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa ai fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti a favore degli imprenditori a titolo principale e dei coltivatori diretti è ridotto del 50 per cento fino al loro ammontare di lire 250 milioni " » (3. 4).

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

« Nelle successioni in linea retta ed a favore del coniuge e dei fratelli e sorelle, l'ammontare dell'imposta è ridotta del 50 per cento per le Aziende artigiane e commerciali che non hanno conseguito in nessuno dei tre anni immediatamente precedenti alla apertura della successione ricavi annui superiori a lire 380 milioni, devolute a favore degli eredi già in possesso dei requisiti necessari per la loro conduzione o che dichiarino nella denuncia di successione di volere conseguire tali requisiti e che entro il triennio successivo ne producano idonea certificazione » (3. 0. 3).

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:*

« I fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, devoluti per successione aperta e per donazione fatta dopo il 1° gennaio 1986 non sono soggette ad accerta-

mento, se il valore dichiarato risulta determinato moltiplicando le tariffe di reddito dominicale, attualmente in vigore, per il coefficiente 20.

Tale coefficiente, comunque valido per gli anni 1986 e 1987, verrà successivamente aggiornato, di biennio in biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base ed in proporzione alla variazione degli indici dei prezzi all'ingrosso, così come rilevato dall'ISTAT mediamente per i precedenti 12 mesi.

Gli interessati possono comunque richiedere, nella denuncia di successione o nell'atto di donazione, che la tassazione sia effettuata sul valore venale, così come stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 e successive modifiche » (3. 0. 6).

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« Nelle successioni in linea retta ed a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta è ridotto del 50 per cento per gli immobili urbani che, alla data della successione, siano utilizzati dagli eredi come civile abitazione o come loro residenza principale o che da questi nella denuncia di successione, vengano dichiarati utilizzabili come loro residenza principale, sempre che gli eredi non siano già proprietari, nello stesso comune, di altra idonea abitazione » (3. 0. 7).

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Triva e Antoni hanno presentato il seguente emendamento.

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, l'ammontare dell'imposta relativa ad immobili urbani, utilizzati direttamente dagli eredi come civile abitazione, di valore inferiore ai 200 milioni, è ridotto del 50 per cento » (3. 2).

Gli onorevoli Visco e Minervini hanno presentato il seguente emendamento.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:*

« Il limite di 10 milioni di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni.

Il limite di 50 mila lire di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto è elevato a 2 milioni.

Il limite di 50 milioni di cui all'articolo 19, lettera b) dell'articolo 19 del suddetto decreto è elevato a 100 milioni.

Il limite di 15 milioni di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto è elevato a 50 milioni » (3. 0. 4).

Gli onorevoli Visco, Auleta, Bellocchio e Triva hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente articolo:*

« Dopo l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26 ottobre 1972 inserire il seguente articolo:

ART. 26-bis. — Gli uffici tecnici erariali sono tenuti ad elaborare e rendere pubblici ogni due anni, a partire dal 1987, i valori medi di mercato degli immobili situati sul territorio nazionale, distinti per tipologia e zona geografica.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni delle imposte di registro ipotecaria e catastale, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, qualora i valori dichiarati o i corrispettivi pattuiti risultanti dagli atti risultino inferiori a quelli medi indicati dagli uffici tecnici erariali, l'ufficio, in mancanza di adeguata giustificazione, può rettificare il valore dichiarato elevandolo agli importi indicati dall'ufficio tecnico erariale, e motivando l'accertamento in riferimento alle suddette determinazioni degli uffici tecnici erariali.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche a tutti gli accertamenti non definiti al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

Fino al 31 dicembre resta in vigore la normativa vigente, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'emanando testo unico sull'imposta di registro"» (3. 0. 12).

Passiamo all'emendamento Contu 3. 1.

FELICE CONTU. Chiedo al ministro un chiarimento a proposito degli accertamenti sui fondi rurali. Se infatti si verifica l'assorbimento da parte del provvedimento che ha reso automatici gli accertamenti anche per i fondi rurali, ritiro l'emendamento in discussione.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio l'onorevole Contu per la sua osservazione, che mi dà l'opportunità di fornire un chiarimento. Informo che presenterò immediatamente il testo unico sulle successioni senza attendere il parere su quello riguardante l'IRPEF, che è in ritardo e che, in un certo senso, permetterebbe al Governo di ritenersi libero di procedere per scadenza dei termini. Poiché si tratta di istruzioni da dare agli uffici, quello che l'emendamento intende stabilire con legge può essere previsto tramite circolare ministeriale.

FELICE CONTU. Signor presidente, ritiro gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi da me presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Borgoglio, firmatario degli emendamenti 3. 0. 8 e 3. 0. 9 non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

VINCENZO BIANCHI DI LAVAGNA. Lo scopo del subemendamento 0. 3. 5. 1 è quello di estendere ad altri soggetti il particolare regime fiscale che il primo comma dell'articolo 3 introduce nel nostro ordinamento, anche se non con carattere di novità. Non so bene quale sia la natura del trattamento fiscale previsto dal primo comma proposto dal Governo, se cioè si tratti di agevolazioni, ovvero di altro. Sarebbe allora utile che il Governo chiarisse la portata dei suoi emendamenti, con riferimento agli obiettivi di ordine generale.

Se la finalità dell'emendamento 3. 5 è quella di favorire la conservazione dei beni produttivi nell'ambito di determinate categorie, quando si verifica una successione, credo che il Parlamento debba farsi carico dello stesso obiettivo anche per altri settori produttivi. In particolare, mi riferisco all'artigianato, settore nel quale la successione ha per oggetto un'azienda, così come accade quando decede un coltivatore diretto; pertanto, anche per quella categoria, si pone l'esigenza di favorire la conservazione, all'interno del nucleo familiare, dell'azienda.

Con il subemendamento 0. 3. 5. 1 proponiamo di estendere l'agevolazione prevista dal primo comma anche agli immobili adibiti ad attività commerciali; l'identificazione, dunque, è chiara ed i soggetti sono facilmente identificabili in base alle disposizioni della legge-quadro sull'artigianato. Un giudizio negativo da parte del Governo dovrebbe essere motivato non solo da argomentazioni di ordine politico.

BRUNO VISENTINI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Bianchi di Lavagna conosce, naturalmente, il contenuto dell'intero articolo. Voglio ricordare, infatti, che la questione è stata già ampiamente trattata in sede di discussione sulle linee generali.

Accetto, comunque, il subemendamento 0. 3. 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 3. 5. 2, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento dell'onorevole Bianchi di Lavagna 0. 3. 5. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 3. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 3, con le modifiche testé approntate, accettato dal relatore.

(È approvato).

L'emendamento 3. 4 dell'onorevole Rubinacci risulta pertanto precluso.

FRANCESCO AULETA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 2.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo Visco 3. 0. 12 risulta ritirato. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3. 0. 6 dell'onorevole Rubinacci, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Rubinacci 3. 0. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Parigi 3. 0. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Visco ed altri 3. 0. 4, accettato da relatore e Governo.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo.

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per il 1986 ed in lire 200 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Triva e Antoni hanno presentato il seguente emendamento.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 113 miliardi per l'esercizio 1986 ed in lire 200 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1987 e 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 103 miliardi per il 1986, parte dell'accantonamento « Proroga della fiscalizzazione dei contributi di malattia »;

b) quanto a lire 10 miliardi per il 1986, lire 200 miliardi per il 1987 e lire 200 miliardi per il 1988, l'accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni » (4. 1).

FRANCESCO AULETA. Ritiriamo l'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'onorevole Mora ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

La presente legge si applica alle successioni apertesi ed alle donazioni disposte successivamente alla sua entrata in vigore. Si applica altresì - a richiesta del contribuente - alle successioni apertesi e

alle donazioni disposte anteriormente alla sua entrata in vigore purché non sia ancora divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore di cui all'articolo 33, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637. Non si fa comunque luogo a rimborso delle imposte già pagate. (5. 6)

L'onorevole Scaiola ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al comma 1 le parole:* « dal 1° luglio 1986 », *con le altre:* « dal 1° gennaio 1986 ». (5. 1)

L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al comma 1 le parole:* « alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986 », *con le altre:* « alle successioni apertesi a partire dal 1° gennaio 1986 e alle donazioni poste in essere dal 1° luglio 1986 ». (5. 2)

Gli onorevoli Auleta, Bellocchio, Triva e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al comma 1 le parole:* « alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986 », *con le altre:* « alle successioni aperte alla data del 1° gennaio 1986 e alle donazioni poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ». (5. 3)

Gli onorevoli Rubinacci, Alpini e Parigi hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire al comma 1 le parole:* « dal 1° luglio 1986 », *con le altre:* « dal 1° gennaio 1986 ». (5. 4)

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Nel primo comma dell'articolo 5 aggiungere il seguente periodo:*

« Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere anteriormente alla

data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato ». (5. 5)

Poiché i proponenti non sono presenti, si intendono decaduti gli emendamenti Mora 5. 1, Scaiola 5. 1 e Serrentino 5. 2.

FRANCESCO AULETA. Ritiro l'emendamento 5. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rubinacci 5. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 5. 5, accettato dal relatore.

Trasmetterò alla V Commissione bilancio gli emendamenti, 3. 5 (con i subemendamenti 0. 3. 5. 1 e 0. 3. 5. 2), 3. 0. 4 e 5. 5, approvati in linea di principio, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici (Approvato dal Senato) (3591).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici »,

già approvato dal Senato nella seduta del 13 marzo 1986.

L'onorevole Ravasio ha facoltà di svolgere la relazione.

RENATO RAVASIO, *Relatore*. Con il disegno di legge al nostro esame, il Governo intende disciplinare la concessione e la locazione di beni immobili del demanio e del patrimonio dello Stato a favore di soggetti che svolgono attività di rilevante interesse pubblico.

Da tempo si avvertiva la necessità dell'intervento del legislatore in ordine alla fissazione di alcuni principi generali per l'utilizzo di beni immobili del demanio o del patrimonio dello Stato con canoni diversi dai valori di comune commercio. Le disposizioni vigenti hanno dato luogo ad incertezze e ad interpretazioni tanto disparate da rendere spesso impossibile la locazione di immobili dello Stato a istituzioni ed enti che pure richiedevano lo uso di tali beni per generali finalità di pubblico interesse.

Il « grido di dolore » — se così si può dire — si alzò forte in occasione della conferenza nazionale delle accademie e degli istituti culturali, svoltasi in Roma nel giugno del 1984, dove venne rimarcata la precarietà in cui sono costrette ad operare circa 700 istituzioni, non solo per la cronaca insufficienza di mezzi finanziari, ma soprattutto per l'impossibilità di reperire idonee sedi per lo svolgimento delle attività proprie. Poiché solo pochi istituti culturali dispongono di una sede propria, la maggior parte di essi è conduttrice di immobili di proprietà di terzi, il che comporta rilevanti oneri di locazione e, spesso, sedi inadeguate. Ma tutto ciò avviene mentre lo Stato dispone di un rilevante patrimonio immobiliare, spesso inutilizzato e, quindi, destinato al depauperamento progressivo.

L'articolo 1 del provvedimento in discussione viene incontro a queste esigenze prevedendo la possibilità di dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre 19 anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili, anche temporaneamente, di uti-

lizzazione per usi governativi, ad enti ed istituzioni che perseguano fini di rilevante interesse culturale.

Allo scopo di evitare incertezze o abusi nella individuazione degli enti ed istituti culturali ammessi al canone ricognitorio, la norma fa riferimento, in primo luogo, alle istituzioni indicate nella tabella emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 634, prevedendo nel contempo la possibilità di individuare nuovi soggetti che perseguono fini di rilevante interesse culturale, con apposito decreto del ministro delle finanze, di concerto con quello dei beni culturali e ambientali.

Le concessioni e le locazioni vengono stipulate per un canone annuo non inferiore a lire 100 mila e non inferiore al 10 per cento di quello determinato sulla base dei valori in comune commercio.

Allo scopo di perseguire l'obiettivo della conservazione del patrimonio immobiliare il secondo comma dell'articolo 1 prevede l'assunzione a carico del concessionario o del locatario degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto ovviamente delle prescrizioni delle competenti sovrintendenze, qualora l'immobile oggetto della concessione faccia parte del demanio artistico o storico.

Il terzo comma dell'articolo 1 prevede la costituzione di una commissione preposta all'esame delle richieste di concessione o locazione e alla determinazione del canone nei limiti previsti al primo comma, tenuto conto degli oneri a carico del locatario per le opere di straordinaria manutenzione.

I commi 4, 5 e 6 prevedono, rispettivamente, la possibilità di locare a prezzi di mercato porzioni di immobili per finalità diverse da quelle previste al primo comma, la revoca della concessione e la risoluzione della locazione nel caso di necessità di utilizzazione dei beni per usi governativi o per utilizzo dei beni per fini diversi da quelli previsti nell'atto di concessione o di locazione.

Di particolare rilievo il comma 7 che estende anche agli ordini religiosi la pos-

sibilità di ricevere in concessione immobili dello Stato, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri per l'esercizio di attività religiose, di assistenza e beneficenza.

Gli articoli 2 e 3 si propongono di dare certezza ai rapporti instaurati in passato tra lo Stato e le aziende autonome statali prive di personalità giuridica, nonché tra lo Stato e i soggetti aventi natura pubblica e che svolgono funzioni socialmente rilevanti, quali, per esempio, enti pubblici territoriali, unità sanitarie locali, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose.

In proposito, è doveroso sottolineare che in passato l'utilizzazione dei beni immobili dello Stato da parte di aziende autonome statali sfornite di personalità giuridica è stata sottoposta al pagamento di un canone calcolato in base ai correnti valori di mercato.

In seguito, sulla scorta di conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in data 28 novembre 1968 e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 settembre 1974, ha trovato applicazione, per detti rapporti, la disposizione prevista dall'articolo 1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 244, che stabilisce l'assegnazione in uso gratuito ai ministeri, per servizi governativi, dei beni immobili dello Stato.

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede esplicitamente il mantenimento delle migliori condizioni (utilizzo gratuita di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato) previste da altre disposizioni di legge in favore dei soggetti di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 detta una norma transitoria che estende le disposizioni dell'articolo 1, per quanto concerne l'ammontare del canone ricognitorio, alle utilizzazioni dei beni immobili dello Stato per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati perfezionati i relativi atti di concessione o locazione.

Prima di concludere, ricordo che sul disegno di legge si è espressa con parere

favorevole ed unanime la VI Commissione permanente del Senato e che il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 13 marzo 1986.

Sottolineando la duplice finalità del disegno di legge in oggetto: utile sostegno all'attività di associazioni ed enti culturali ed efficace contributo al recupero del patrimonio immobiliare pubblico, concludo la mia relazione invitando la Commissione ad approvare senza modifiche il disegno di legge n. 3591.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza (Approvato dal Senato) (3746).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incrementi degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza », già approvato dal Senato nella seduta del 6 maggio 1986.

L'onorevole Contu ha facoltà di svolgere la relazione.

**FELICE CONTU, Relatore.** Il provvedimento che abbiamo in esame si propone di incrementare gli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza. Questo provvedimento è stato già esaminato e approvato dal Senato. Esso ha inoltre ottenuto, presso questo ramo del Parlamento, il parere favorevole delle Commissioni competenti.

Si tratta di un provvedimento quanto mai urgente e necessario se rapportato alla crescente necessità di combattere con mezzi sempre più adeguati la criminalità economica organizzata, l'evasione fiscale e



fenomeni abnormi come la mafia e la camorra.

Le accresciute e inderogabili esigenze operative rendono sempre più urgente l'adeguamento qualitativo e quantitativo del Corpo della guardia di finanza. L'adeguamento in questione, a fronte dei compiti affidati al Corpo, risulta ancora insufficiente e contenuto; è pertanto auspicabile un suo ulteriore miglioramento. Il Corpo della guardia di finanza deve, infatti, sempre più farsi carico delle maggiori esigenze sorte in seguito alle numerose modifiche della legislazione fiscale, ed occorre, quindi, potenziare i nuclei di polizia tributaria anche per il necessario ed accresciuto controllo degli adempimenti documentali.

Inoltre, si dovrà tener conto dell'esigenza di un aumento del personale se vi è l'intenzione di mantenere l'attuale livello di operatività, in considerazione anche della avvenuta riduzione del normale orario di servizio settimanale da 42 a 40 ore, conseguente all'attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Per tutte queste ragioni il disegno di legge proposto prevede un incremento di organico, da realizzarsi nel triennio 1986-1988, di quaranta ufficiali, quattrocento sottufficiali e seicento militari di truppa e l'indizione, negli anni 1986 e 1987, di due concorsi straordinari per il reclutamento complessivo di quaranta ufficiali subalterni, da trarsi, secondo determinate modalità, dai laureati che siano stati o siano attualmente sottotenenti di complemento nel Corpo, e di quattrocento vicebrigadieri, da trarsi dagli appuntati del Corpo, secondo determinati metodi di selezione.

Dette procedure concorsuali appaiono senza dubbio al relatore abbastanza soddisfacenti ed idonee all'immissione in tempi brevi nel servizio attivo di personale nuovo e qualificato.

È peraltro auspicabile che il Governo garantisca una maggiore qualificazione professionale dei militari del Corpo e, a questo proposito, sarebbe altresì da augurarsi che vengano istituite scuole di formazione, soprattutto nelle regioni del centro-sud.

Il provvedimento prevede inoltre l'elevazione del comando della scuola di Polizia tributaria istituita con legge 29 ottobre 1965, n. 1218, da Comando di Corpo a Comando di zona, alle dirette dipendenze del Comando generale.

L'onere complessivo è stato quantificato in 8 miliardi per il 1986 ed in 15 miliardi e 400 milioni per il 1987, mentre per il 1988 si prevede una spesa di 22 miliardi e 815 milioni, con adeguata copertura.

Raccomando alla Commissione l'approvazione del provvedimento nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

#### **Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (3400).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Con il disegno di legge n. 3400 il Governo dà attuazione all'accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali del comparto Monopoli in occasione del rinnovo contrattuale per il triennio 1982-1984.

In effetti, delle norme contenute nell'accordo sopracitato l'attuale disegno di legge recepisce solo una parte, e cioè quella sulla quale si è avuto il consenso dei Ministeri del tesoro e della funzione pubblica, in relazione ai problemi che altri aspetti dell'accordo avrebbero comportato per gli altri comparti del pubblico impiego.

Non si può negare che questo parziale recepimento degli accordi ha provocato un grave malumore nel personale dei Monopoli che rappresentanti sindacali hanno

manifestato diffusamente, auspicando che il Parlamento possa riprendere ciò che, peraltro, era stato sottoscritto con l'Amministrazione finanziaria. Per questo fatto il relatore ritiene opportuna l'audizione dei sindacati stessi da parte di un Comitato ristretto.

Esistono però, né si possono negare, problemi di compatibilità finanziaria e di comparazione con gli altri settori del pubblico impiego, per cui la proposta governativa rappresenta, allo stato, il massimo possibile e soltanto nel successivo approfondimento proposto, a giudizio del relatore, potranno essere considerate alcune aspettative che non debbono, peraltro, comportare oneri finanziari aggiuntivi e debbono essere perfettamente allineate con analoghi istituti presenti nelle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.

Il disegno di legge che viene presentato riguarda sostanzialmente, oltre alle anzianità richieste per il passaggio di qualifica (articoli 1, 2 e 3), la possibilità di riassorbimento dei soprannumeri nel profilo di agente qualificato in percentuale del 70 per cento delle vacanze dello stesso profilo (articolo 4), le modalità per il riconoscimento delle funzioni di qualifica funzionale superiore e le rispettive decorrenze (articolo 5), la facoltà di utilizzare

le graduatorie di personale idoneo (articolo 6), ed altre disposizioni di carattere estensivo e di funzionamento dell'apposita Commissione paritetica.

Di particolare rilievo è l'articolo 11 che prevede il passaggio in ruolo di 259 operai utilizzati, in via temporanea, nel settore della trasformazione del tabacco greggio e nelle saline nell'ultimo quinquennio e per i contingenti tassativamente previsti per ognuno degli organici cui il personale stesso è destinato.

Il relatore si riserva, per le ragioni dette, la presentazione di alcuni emendamenti ed auspica la costituzione di un Comitato ristretto che attui la proposta consultazione delle organizzazioni sindacali e della direzione della azienda.

Il relatore raccomanda comunque una tempestiva definizione del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,15.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO